

## Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il [Decreto 4 aprile 2023, n. 59](#) [1] "Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del **registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»".

Il **RENTRI** è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il Regolamento, **in vigore dal 15 giugno 2023**, disciplina in particolare l'organizzazione e il funzionamento del RENTRI, definendo:

- i modelli e i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
- le modalità per la condivisione dei dati con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI;
- le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

I soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende. Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il formulario di identificazione saranno applicabili a partire **dal 15 dicembre 2024**. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Come previsto dall'art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.

Il 6 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del MASE n.143 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Dall'8 novembre 2023 è attivo il [portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI](#) [2] ([www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it)) [3])

Il 21 dicembre 2023 è stato pubblicato sul sito del RENTRI il [Decreto Direttoriale n.251/2023](#) [4] che definisce le modalità operative relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:

- [Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti](#) [5]
- [Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto](#) [6].

Ultima modifica: Lunedì 15 Gennaio 2024

## Condividi

### Reti Sociali

**Quanto ti è stata utile questa pagina?**

Media: 5 (2 votes)

Rate

## ARGOMENTI

**Source URL:** <https://www.cn.camcom.it/assistenza-alle-imprese/servizi-allo-sportello/registro-elettronico-nazionale-sulla-tracciabilita>

### Collegamenti

[1] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/31/23G00065/sg>

[2] <https://www.rentri.gov.it/>

[3] <http://www.rentri.gov.it>

[4] <https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario>

[5] [https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto\\_direttoriale\\_251\\_allegato1\\_istruzioni\\_compilazione\\_registro.pdf](https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro.pdf)

[6] [https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto\\_direttoriale\\_251\\_allegato\\_2\\_istruzioni\\_compilazione\\_fir.pdf](https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato_2_istruzioni_compilazione_fir.pdf)